



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



Deliberazione n. **646**

del. **28-07-2020**

Stipula della convenzione economica tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di Oncologia e la Fondazione Melanoma (ONLUS) per la conduzione di una sperimentazione clinica dal titolo: **"VECODUE - A phase II trial of vemurafenib plus cobimetinib in patients treated with prior first line sistemi immunotherapy for inoperabile locally advanced or metastatic melanoma"**.

Sperimentatore: Dott.ssa Gaetana Rinaldi
Centro: U.O.C. di Oncologia
Promotore: Fondazione Melanoma (ONLUS)

<p>DIREZIONE GENERALE</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Atti deliberativi e Collegio Sindacale Sig.ra G. Scalici</p>	<p>Area Gestione Economico - Finanziaria</p> <p>Autorizzazione spesa n.</p> <p>Del</p> <p>Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Gestione Economico - Finanziaria</p>
---	---

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Dirigente Amministrativo :

Il Commissario Straordinario

Ai sensi del D.A. n.599 dell'01 luglio 2020

Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D.L.vo n. 502/92

così come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo n. 229/99

del Direttore Sanitario dott.ssa Giovanna VOLO

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**




Delibera n. 646 del 28-07-2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** La legge dell'08.11.2012 n. 189, con la quale prevede che ciascuna delle regioni provveda, entro il 30 giugno 2013, a riorganizzare i Comitati Etici istituiti nel proprio territorio, attribuendo a ciascun Comitato una competenza territoriale di una o più province, in modo che sia rispettato il parametro di un comitato per ogni milione di abitanti;
- VISTO** Il decreto dell'08.02.2013, del Ministero della Salute recante misure relative ai criteri per la composizione ed il funzionamento dei Comitati Etici;
- VISTO** Il Decreto dell'Assessorato delle Salute, della Regione Siciliana, n. 1360/2013, con il quale, in ottemperanza alle disposizioni indicate al comma 10, articolo 12, del D.L. 13/09/2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012. N. 189, si è provveduto al riordino dei Comitati Etici della Regione;
- VISTA** La delibera n. 1149 del 21.12.2016 di rinnovo del Comitato Etico Palermo 1.
- VISTA** la nota del 18.11.2009 prot. n.3277, concernente" attività professionali a pagamento richieste da terzi all'Azienda";
- VISTO** Il verbale rilasciato dal Comitato di Bioetica Palermo 1 nella seduta del 24.06.2020, n. 6/2020 di approvazione di una sperimentazione clinica dal titolo: "VECODUE - A phase II trial of vemurafenib plus cobimetinib in patients treated with prior first line sistemi immunotherapy for inoperabile locally advanced or metastatic melanoma".

Per i motivi in premessa citati che qui si intendono ripetuti e trascritti

DELIBERA




**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



Di approvare la richiesta di stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di Oncologia e la Fondazione Melanoma (ONLUS) per la conduzione di una sperimentazione clinica dal titolo: **"VECODUE - A phase II trial of vemurafenib plus cobimetinib in patients treated with prior first line sistemi immunotherapy for inoperabile locally advanced or metastatic melanoma"**. - Sperimentatore Responsabile Dott.ssa Gaetana Rinaldi;

A tal fine, di procedere alla stipula del relativo atto convenzionale secondo lo schema allegato alla presente deliberazione unitamente al protocollo che ne fa parte integrante.



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo



Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Giovanna Volo

Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone

Il Segretario Verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 02-08-2022 e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
 sono pervenute opposizioni da _____

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

- Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
 Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
 Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile _____

CONVENZIONE PER SPERIMENTAZIONE CLINICA

TRA

Fondazione Melanoma (ONLUS) (di seguito denominata "**Fondazione**"), con sede legale in Napoli, via Mariano Semmola presso l'Istituto Nazionale per lo Studio e la cura dei tumori "Fondazione Giovanni Pascale", Codice Fiscale n. 95137520631 e Partita IVA n. 08237521219, nella persona del Dott. Gennaro Parisi, nella sua qualità di Direttore Generale della Fondazione Melanoma (ONLUS), domiciliato ai fini della carica in Via Mariano Semmola 80131 Napoli munito dei necessari poteri per quanto infra

E

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (di seguito denominata "**Centro**"), con sede e domicilio fiscale in Via del Vespro, 129 - 90127 Palermo, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05841790826, rappresentato dall'Ing. Alessandro Caltagirone, in qualità di Commissario Straordinario;

La Fondazione ed il Centro sono altresì definiti singolarmente "**Parte**" o congiuntamente "**Parti**".

Premesso

- che presso la Fondazione - con referente tecnico-scientifico e responsabile della gestione della presente convenzione (di seguito "**Convenzione**"), nonché della conduzione scientifica della sperimentazione il Dott. Paolo Antonio Ascierto - è in corso la sperimentazione clinica dal titolo "*VECODUE - "A phase II trial of vemurafenib plus cobimetinib in patients treated with prior first-line systemic immunotherapy for inoperable locally advanced or metastatic melanoma"*" di seguito "**Sperimentazione**"), in accordo e conformità al protocollo dello studio;
- che la Sperimentazione è presentata dalla Fondazione come Sperimentazione *no profit* ai sensi del Decreto Ministeriale Italiano del 17/12/2004;
- che il Comitato Etico del Centro Coordinatore ha espresso parere favorevole all'esecuzione dello Studio in oggetto (Parere Unico) nella seduta del 27/09/2017;
- che il Comitato Etico del Centro ha espresso parere favorevole all'esecuzione dello Studio in oggetto nella seduta del 24/06/2020;
- che il Centro è una struttura sanitaria qualificata, idonea all'effettuazione di sperimentazioni cliniche, dotata delle competenze e delle apparecchiature necessarie ad effettuare la predetta Sperimentazione in conformità con il Protocollo di Sperimentazione e in accordo con la normativa vigente in materia;
- che tutti i ricercatori coinvolti nello Studio applicheranno responsabilmente gli standard previsti dal D.Lgs. n. 211/2003;
- che la Fondazione ha stipulato, in conformità alla normativa vigente in materia, una polizza assicurativa a garanzia della totalità dei pazienti arruolati nella Sperimentazione, così come meglio precisato nel successivo articolo 9 della presente Convenzione.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli eventuali allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 – Definizioni

Le Parti convengono che tutti i termini utilizzati nella presente Convenzione abbiano il significato loro attribuito dalla normativa vigente in tema di sperimentazione clinica, cui si fa pieno rinvio.

Articolo 3 – Responsabili scientifici

A) Responsabile della Sperimentazione per il Centro

Il Centro affida l'esecuzione della Sperimentazione al Dott.ssa Gaetana Rinaldi, Dirigente Medico della U.O.C. di Oncologia dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone", la quale assume la veste di sperimentatore principale (di seguito denominato "**Responsabile della Sperimentazione**").

Il Responsabile della Sperimentazione potrà essere coadiuvato dal personale medico dipendente del Centro (di seguito "**Sperimentatori**") che abbia dato la propria disponibilità a partecipare al Protocollo sperimentale. Detto Responsabile della Sperimentazione sarà altresì garante del rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti nella presente Convenzione per ciascuno degli Sperimentatori.

Il Centro si impegna a non cedere la presente Convenzione a terzi ed in caso di necessità di sostituzione del Responsabile della Sperimentazione ad ottenere il previo consenso scritto della Fondazione sulla persona scelta come nuovo Responsabile della Sperimentazione.

B) Responsabile Tecnico Scientifico per la Fondazione

La Fondazione indica quale proprio responsabile scientifico il Prof. Paolo Antonio Ascierto, Direttore della Struttura Complessa Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative.

Articolo 4 - Criteri della Sperimentazione

La Sperimentazione sarà eseguita in conformità alla normativa vigente in materia, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ai principi etici fissati dalla dichiarazione di Helsinki 2000 e s.m.i.; al D.Lgs. n. 211/2003; alle indicazioni ICH E6 – Good Clinical Practice: Consolidated Guideline. (Norme di Buona Sperimentazione Clinica – GCP).

La Sperimentazione dovrà inoltre essere eseguita in stretta osservanza del Protocollo, visionato ed accettato dal Responsabile della Sperimentazione, nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti nella presente Convenzione, che non devono comunque contrastare con quanto previsto al primo comma del presente articolo.

Il Centro garantisce l'osservanza della presente Convenzione e del Protocollo da parte di tutti gli Sperimentatori interessati e a tal fine il Responsabile della Sperimentazione sottoscrive una copia del Protocollo firmata, in segno di presa visione, conoscenza e accettazione dello stesso.

Articolo 5 - Numero dei Pazienti

Per il Centro sono inizialmente stimati circa 10 pazienti, per un totale per lo studio di 62 pazienti. L'arruolamento tra i centri è competitivo. Il Responsabile della Sperimentazione,

per procedere all'arruolamento dei pazienti, deve preventivamente acquisire dagli stessi la sottoscrizione del Consenso Informato.

A tal fine il Responsabile della Sperimentazione e gli Sperimentatori si impegnano a fornire al soggetto tutte le informazioni relative allo Sperimentazione in conformità alla normativa vigente in materia e in conformità ai principi etici contenuti nella Dichiarazione di Helsinki.

Il Responsabile della Sperimentazione si impegna altresì a notificare tempestivamente alla Fondazione gli estremi di ogni singolo paziente arruolato nella Sperimentazione.

Al raggiungimento del numero complessivo di pazienti stabilito per l'intera Sperimentazione, la Fondazione provvederà a notificare ai singoli Centri la chiusura dell'arruolamento e in conseguenza di ciò il Responsabile della Sperimentazione si impegna a sospendere tempestivamente l'arruolamento presso il proprio Centro, a prescindere dal numero di pazienti inizialmente stimati per quest'ultimo.

Articolo 6 – Modalità di Esecuzione della Sperimentazione

In accordo Decreto 17 Dicembre 2004 le spese dei medicinali combimetinib e vemurafebin, autorizzati all'immissione in commercio (AIC) e utilizzati nell'ambito della indicazione approvata restano a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

La gestione del Farmaco presso il Centro è di esclusiva responsabilità del Centro stesso. Il Centro con la sottoscrizione della presente Convenzione si impegna comunque a rendere disponibile tutta la documentazione attestante la regolare contabilità del prodotto fornito, utilizzato e smaltito, in accordo con le istruzioni impartite dalla Fondazione, con quanto previsto dal Protocollo in materia e nella documentazione operativa, in modo tale che la Fondazione possa esaminare la stessa e verificarne la regolarità periodicamente.

Considerando che il combimetinib e vemurafebin sono farmaci forniti dalla SSN, è possibile utilizzare altri moduli/report di contabilità già utilizzati dal Centro/Farmacia, purché questi ultimi vengano resi disponibili durante eventuali monitoraggi.

Il Centro provvederà, inoltre, in modo autonomo alla etichettatura studio specifica e alla distruzione sia delle quantità di Farmaco scaduto, sia dell'eventuale Farmaco residuo al termine della Sperimentazione e dovrà fornire alla Fondazione debita attestazione comprovante l'avvenuta etichettatura, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (D.Lgs. n. 152/2006). Nessun corrispettivo sarà dovuto dalla Fondazione al Centro per l'attività di gestione e di smaltimento del Farmaco.

Il Centro - nella persona del Responsabile della Sperimentazione si impegna altresì a:

- compilare contestualmente ad ogni visita, per ogni soggetto che partecipa allo Studio, tutte le CRFs elettroniche previste dal Protocollo e a garantire espressamente la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei dati riportati;
- conservare e custodire il File dello Studio (Trial Investigator File), contenente la documentazione relativa alla sperimentazione, in un luogo sicuro per 7 (sette) anni dalla conclusione dello Studio;

La Fondazione, al fine di assicurare la validità della Sperimentazione, prevede un servizio qualificato di monitoraggio clinico, eseguito tramite personale appositamente incaricato, che fornisca una garanzia ulteriore della qualità e della conduzione della Sperimentazione presso il Centro, sia dei dati dello Studio.

Gli incaricati così nominati, avranno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione collegate alla Sperimentazione allo scopo principale di verificare l'attendibilità dei dati contenuti nelle schede di raccolta dati, comunicando al Centro la data in cui effettueranno tali verifiche con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso.

L'attività, relativa allo Studio e alla Sperimentazione svolta presso il Centro, potrà essere sottoposta ad ispezione, in qualunque momento dietro comunicazione scritta inviata a al Centro con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso. Detta attività di ispezione potrà essere eseguita sia da parte delle Autorità Sanitarie competenti (Italiane o Straniere) e/o da parte della stessa Fondazione o dei suoi rappresentanti (di seguito denominata "Audit" o "Ispezione"). Scopo dell'Ispezione/Audit è quello di verificare l'autenticità e la regolarità dei dati raccolti, nonché la loro aderenza al Protocollo.

Articolo 7 - Eventi Avversi

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Centro, nella persona del Responsabile della Sperimentazione, si impegna ad attenersi alle disposizioni di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 211/2003, in tema di notifica di eventi avversi, ad eccezione di quelli identificati nel Protocollo e nel Dossier per lo Sperimentatore come non soggetti ad obbligo di notifica immediata; in merito alla notifica delle reazioni avverse serie, il Centro si impegna ad attenersi alle disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 211/2003.

Articolo 8 - Oneri Connessi all'Attuazione della Convenzione

Data la natura scientifica e non commerciale sia del soggetto promotore sia della Sperimentazione - come richiamato in premesse - non è previsto alcun contributo economico a favore del Centro e/o dello Sperimentatore, né a titolo di corrispettivo, né a titolo di rimborso spese, né ad altro titolo.

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento della Sperimentazione oggetto della presente Convenzione restano a carico di ciascuna delle Parti per la propria parte.

Articolo 9 – Assicurazione

La Fondazione dichiara di aver stipulato, in conformità alla normativa vigente, idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civili che si assume per danni arrecati a persone o cose derivanti dalla sperimentazione:

La Fondazione solleva inoltre il Centro e il personale da esso dipendente da ogni responsabilità connessa alla Sperimentazione, fatta eccezione per i danni imputabili a imperizia, imprudenza, negligenza degli Sperimentatori o di altro personale impiegato nella Sperimentazione, laddove non altrimenti regolati dalla normativa vigente in materia (D.M. del 14/07/2009). Qualora, per tali eccezioni, accada che la richiesta di risarcimento ecceda il massimale previsto nella predetta polizza, risponderà limitatamente all'eccedenza il Centro per il quale opera colui al quale sono imputate e riconosciute l'imperizia o la negligenza.

Articolo 10 - Durata

La presente Convenzione avrà validità dalla data della sua ultima sottoscrizione e avrà efficacia sino al momento della conclusione della Sperimentazione, prevista per l'anno 2022 fatte salve eventuali proroghe o risoluzione anticipata della presente Convenzione per mutuo consenso delle Parti.

Articolo 11 – Risoluzione

Ciascuna delle Parti potrà recedere prima della scadenza della presente Convenzione mediante l'invio all'altra Parte di una comunicazione in tal senso a mezzo lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In caso di risoluzione anticipata, la Fondazione avrà diritto di ricevere, come proprietario a titolo originario, tutti i dati, anche parziali, raggiunti dal Centro, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia della risoluzione.

La Fondazione potrà risolvere la presente Convenzione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- il ritmo di reclutamento dei soggetti valutabili non sia sufficiente al conseguimento dell'obiettivo ed un miglioramento della situazione appaia improbabile;
- l'incidenza e/o la gravità delle reazioni avverse correlate al farmaco nella presente Sperimentazione sia indice di un potenziale rischio per la salute dei soggetti arruolati;
- si verifichi uno scarso rispetto del Protocollo oppure la registrazione dei dati sia costantemente non accurata o incompleta;
- sia il Centro che il Responsabile della Sperimentazione decidano di interrompere la Sperimentazione.

La documentazione inerente alla Sperimentazione dovrà essere conservata per un periodo pari ad almeno 7 (sette) anni dal termine della Sperimentazione.

Nessun'altra pretesa potrà essere avanzata dalle Parti in conseguenza dell'anticipata risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 12 - Tutela del Trattamento dei Dati Sensibili

La Fondazione e il Centro provvedono al trattamento, alla diffusione alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e del rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dalla presente Convenzione.

Clinical Research Technology S.r.l. (CRO) è stata, dalla Fondazione, nominata responsabile del trattamento dei dati relativi allo svolgimento dello Studio.

Il Responsabile Protezione Dati (R.P.D.), nominato dalla Fondazione, è l'Avv. Gianluca Mignone, contattabile ai seguenti recapiti:

- e-mail: rpd@fondazionemelanoma.org
- fax: 0824/359698

Il Responsabile della sperimentazione e la Fondazione sono tenuti a conservare presso il Centro, dove avviene la sperimentazione, i dati raccolti per lo studio secondo la normativa vigente. Successivamente, i dati personali di ogni paziente saranno conservati solo dal Centro in cui è stato arruolato. I dati codificati saranno mantenuti dalla Fondazione per altri scopi di ricerca scientifica compatibili con la ricerca correlata a questo studio in conformità con la legge applicabile.

Articolo 13 – Diritti di Proprietà Intellettuale

Le parti dichiarano che la Fondazione, in qualità di Promotore, sarà il proprietario esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale, relativi a dati, risultati, scoperte, invenzioni, know how e simili (i "Dati") ottenuti durante la Sperimentazione.

La Fondazione è libera di utilizzare i Dati nell'ambito della propria attività e dei propri fini scientifici, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro o commerciale.

Articolo 14 - Uso del nome e/o logo delle Parti

Le Parti si impegnano a non utilizzare per scopo pubblicitario il nome e/ o logo dell'altra Parte, senza autorizzazione scritta di quest'ultima, fatte salvo le occasioni pubbliche e interne

di presentazione e divulgazione delle fasi di avanzamento del progetto e dei risultati della presente Convenzione.

Articolo 15 - Pubblicazione dei dati e dei risultati della Sperimentazione

Il Centro, direttamente o tramite la Fondazione, potrà pubblicare o, in ogni caso, divulgare informazioni e dati correlati alla Sperimentazione, a condizione che la Fondazione riceva, prima della pubblicazione, copia del materiale ed eventuali relazioni che il Centro intende pubblicare, in modo che la Fondazione possa proteggere i suoi diritti di proprietà intellettuale.

A tal fine, le Parti riconoscono che la Fondazione comunicherà entro i successivi 30 (trenta) giorni dal ricevimento del materiale le proprie osservazioni e/o richieste di modifica.

Articolo 16 – Riservatezza

Ai fini della presente Convenzione, le Parti considerano di carattere riservato e confidenziale qualsiasi informazione che ogni Parte ritiene necessario fornire all'altra per la realizzazione del progetto di collaborazione e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita presso le strutture di ciascuna delle Parti, durante incontri o riunioni e/o simili e che sia espressamente definita come "riservata", "confidenziale" o simili.

La presente Convenzione non impone a ciascuna Parte alcun obbligo nei riguardi delle informazioni, ricevute dall'altra Parte, che:

- non siano qualificate come confidenziali (o altra equipollente) al momento della loro comunicazione;
- siano o divengano di pubblico dominio senza propria responsabilità;
- vengano ricevute su base non confidenziale da terzi, i quali abbiano il diritto di rivelare liberamente dette informazioni e non abbiano ricevuto dette informazioni direttamente o indirettamente dalla Parte interessata;
- siano già in suo possesso al tempo della rivelazione da parte dell'altra Parte.

L'esistenza e la data di tale possesso dovrà essere dimostrata con documentazione scritta.

Il personale dipendente delle Parti che viene coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione sarà direttamente ed esclusivamente responsabile, nei confronti del proprio datore di lavoro, nonché dell'altra Parte, per eventuali violazioni degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

Le Parti, altresì, considereranno come confidenziali tutti i risultati dell'attività di collaborazione scientifica di cui trattasi e conseguenti allo scambio di informazioni riservate di cui ai commi precedenti.

Articolo 17 - Comunicazioni

Ogni avviso, notizia e/o comunicazione richiesta o prevista dalla presente Convenzione dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata A/R, telegramma, posta ordinaria, fax o consegnata a mano alle Parti presso i loro rispettivi indirizzi e recapiti; le comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevimento.

Qualsiasi comunicazione tra le Parti, relativa all'esecuzione del presente Convenzione dovrà essere inviata al destinatario, all'indirizzo di seguito riportato.

Il Centro:

il Centro	Azienda Ospedaliera Universitaria Paolo Giaccone
Indirizzo	Via Del Vespro, 129 90127 Palermo
Alla c.a.:	

Tel:	091/6555611
Fax:	091/6555611
e-mail	

Fondazione Melanoma:

L'Istituto	Fondazione Melanoma (ONLUS)
Indirizzo	Via Mariano Semmola - 80131 Napoli
Alla c.a.:	Dott. Gennaro Parisi
Tel:	+39 081 5903 841
Fax:	+39 081 5903 841
e p.c.,	Sig.ra Anna Riccio

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei loro indirizzi, con le stesse modalità previste dal presente articolo.

Articolo 18 - Legislazione e Foro Competente

Il Contratto sarà disciplinato dalla Legge italiana; per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, non risolvibili mediante bonario componimento, sarà competente il Foro di Napoli.

Articolo 19 - Norme Generali

Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 20 – Condizioni approvate in modo specifico

Le Parti si danno reciprocamente atto che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 1341 del Codice Civile essendo stato il contenuto della presente Convenzione integralmente oggetto di negoziazione tra le Parti.

Articolo 22 – Originali


La presente Convenzione è stata redatta in 3 (tre) originali e viene sottoscritta dai rappresentanti autorizzati delle Parti e dal Responsabile della Sperimentazione per presa visione ed accettazione del contenuto della stessa.

Letta, approvata, sottoscritta.

Fondazione Melanoma ONLUS

Dott. Gennaro Parisi

Direttore Generale


 Napoli, li 17/07/2020

A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone

Ing. Alessandro Caltagirone


Commissario Straordinario


 Palermo, li 28-07-2020

Per presa visione ed accettazione

Il Responsabile della sperimentazione

Dott.ssa Gaetana Rinaldi


 Palermo, li 28-07-2020